



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

**Modifica del 2 marzo 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, dell'11 maggio 2017, del 15 gennaio 2018, del 20 agosto 2018 e del 6 febbraio 2019<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

<sup>1</sup> FF 2014 1479 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181 4421, 2019 1267

## Salari minimi e adeguamento salariale

### A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra)

1. (...)

#### 2. Salari minimi (art. 36 CCL)

L'aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue:

I salari minimi orari si calcolano secondo l'articolo 34.2 CCL con il divisore di 177.7 (41 ore settimanali) o di 182 (42 ore settimanali) in rapporto al salario mensile

	all'ora, con 41 ore settimanali	all'ora, con 42 ore settimanali	al mese
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC)	Fr. 25.04	Fr. 24.45	Fr. 4 450.–
– nel primo anno dopo la procedura di qualificazione*			
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
– nel primo anno dopo l'ottenimento del certificato.	Fr. 22.23	Fr. 21.70	Fr. 3 950.–
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età	Fr. 21.67	Fr. 21.15	Fr. 3 850.–

\* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC).

È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.

AFC Attestato federale di capacità

CFP Certificato federale di formazione pratica

PQ Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio

### B. Salari minimi e adeguamento salariale per il cantone di Ginevra

(rimane invariato)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2020 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.

2 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

